



COMUNE DI BORGARO TORINESE

PROVINCIA di TORINO

C.A.P. 10071

www.comune.borgaro-torinese.to.it

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI AREE
AI CIRCHI EQUESTRI
E AGLI ESERCENTI DI
SPETTACOLI VIAGGIANTI**

(Articolo 9, Legge 18 marzo 1968, n. 337)

SOMMARIO

CAPO I – NORME GENERALI.....	1
ART. 1 – ORIGINE E SCOPO DEL REGOLAMENTO	1
ART. 2 – RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	1
ART. 3 – IMPRESE DI NAZIONALITÀ STRANIERA	1
CAPO II – SPETTACOLI VIAGGIANTI	1
ART. 4 – UBICAZIONE E CALENDARIO DEI PARCHI.....	1
ART. 5 – ISTANZE.....	2
ART. 6 – PADIGLIONI DOLCIARI.....	2
ART. 7 – TITOLI PREFERENZIALI.....	2
ART. 8 – RILASCIO DELLE CONCESSIONI	3
ART. 9 – CONSEGNA DELLE AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO	4
ART. 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	4
ART. 12 – CONCESSIONI A SINGOLE ATTRAZIONI DEDICATE AL DIVERTIMENTO DEI BAMBINI	5
ART. 13 – EMISSIONI SONORE	5
ART. 14 – DIVIETO DI SUB CONCESSIONE	6
ART. 15 – RAPPRESENTANZA	6
ART. 16 – PERIODO DI FRANCHIGIA.....	6
ART. 17 – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE.....	7
CAPO III – CIRCHI EQUESTRI.....	7
ART. 18 – CONCESSIONE DELLE AREE	7
ART. 19 – ISTANZE.....	8
ART. 20 – PRESCRIZIONI A CUI È SUBORDINATA LA CONCESSIONE	8
ART. 21 – PERIODO DI FRANCHIGIA.....	8
ART. 22 – RIMANDO NORMATIVO	8
CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI	9
ART. 23 – SANZIONI.....	9
ART. 24 – RIMANDO ALLE NORMATIVE VIGENTI	9
ART. 25 – ABROGAZIONI.....	9

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Origine e scopo del Regolamento

Le concessioni di suolo pubblico a favore di circhi equestri e di tutte le altre imprese esercenti spettacoli viaggianti, ai fini della formazione di piccoli o grandi parchi di divertimento insediati nelle aree comunali di questo Comune annualmente deliberate a tale scopo (riferimento art. 9, I e II comma della legge 18 marzo 1968, n. 337), verranno effettuate in base alle norme dettate dal presente Regolamento stilato in applicazione del quinto comma dell'articolo e della legge precedentemente citati.

Art. 2 – Richiamo alle disposizioni legislative

La concessione delle aree oggetto del presente regolamento non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, circhi equestri, parchi di divertimento, ecc., che rimane disciplinata dall'art. 69 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18/6/1931 e dal relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con R.D. n. 635 del 6/5/1940.

Art. 3 – Imprese di nazionalità straniera

Le imprese dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sono tenute all'osservanza del presente Regolamento.

CAPO II – SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 4 – Ubicazione e calendario dei parchi

Entro il mese di febbraio di ogni anno, sentite le Associazioni e Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative, la Giunta comunale stabilisce l'ubicazione e il periodo di durata dei parchi per l'anno in corso, fatta salva la possibilità di concedere proroghe a tutti o parte dei concessionari.

Considerata la particolarità del tipo di attrazione potrà essere inoltre prevista la sistemazione di isolate giostrine per bambini in apposite località secondo quanto previsto dal successivo art. 12. L'ubicazione di tali attrazioni viene stabilita con le modalità di cui al comma precedente. Laddove siano programmate occupazioni per parchi a cadenza annuale non saranno consentite occupazioni permanenti.

Eventuali aggiunte o modificazioni che si dovessero rendere necessarie durante l'arco dell'anno saranno deliberate entro e non oltre il mese di aprile, salvo casi di urgenza e di particolare rilevanza previa consultazione con le Associazioni e Organizzazioni sopra citate.

Art. 5 – Istanze

Gli esercenti attività di spettacolo viaggiante che intendono installare le loro attrazioni nel territorio comunale, nei periodi in cui si svolgono fiere, sagre, manifestazioni tradizionali popolari a carattere di notorietà che prevedono allestimento di parchi di divertimento, dovranno rivolgere a questo ente domanda in carta legale, da presentare all'ufficio protocollo comunale o da trasmettere a mezzo servizio postale, almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività del parco.

L'istanza dovrà contenere:

- a) le generalità complete del richiedente (data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale);
- b) la precisa denominazione dell'attrazione da installare e delle sue dimensioni (lunghezza per larghezza e/o diametro);
- c) le dimensioni di ingombro e numero dei carri attrezzi e delle carovane al seguito;
- d) l'indicazione degli estremi della licenza di polizia amministrativa rilasciata ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773 del 18/6/1931, dall'ente ove ha sede fiscale e/o residenza l'esercente.

Art. 6 – Padiglioni dolciari

I padiglioni dolciari e/o gastronomici, intendendosi per tali gli abituali frequentatori di parchi divertimento, vengono riconosciuti come tradizionali per la loro frequenza e inseriti nell'area riservata agli spettacoli viaggianti oppure nelle immediate adiacenze del parco stesso.

Essi soggiacciono a quanto previsto dal presente regolamento, nonché alle norme legislative che disciplinano il commercio su aree pubbliche e a quelle in materia igienico-sanitaria.

Le istanze di partecipazione, che dovranno essere redatte in conformità alla legge sul bollo e a quanto stabilito dal secondo comma art. 5 lettere a), b) e c) del presente regolamento, dovranno contenere le seguenti dichiarazioni:

- possesso dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche con indicazione dei suoi estremi;
- possesso dell'autorizzazione sanitaria dell'auto banco e/o padiglione con indicazione dei suoi estremi.

Art. 7 – Titoli preferenziali

Per l'assegnazione delle concessioni si terrà conto dei seguenti requisiti, in ordine di importanza:

- 1) maggiore anzianità di frequenza nella manifestazione con lo stesso tipo di attrazione;
- 2) maggiore anzianità di mestiere relativa all'attrazione per cui si fa domanda;
- 3) maggiore anzianità di appartenenza alla categoria degli esercenti spettacoli viaggianti;
- 4) maggiore anzianità di domanda, senza interruzione non giustificata, con lo stesso tipo di attrazione;

Il requisito di cui al punto 1 ha prevalenza assoluta rispetto ai successivi.

L'anzianità di frequenza è strettamente personale. La sostituzione dell'attrazione è consentita con una di altro tipo, salvo che quest'ultima non superi le dimensioni di ingombro di quella precedente e sia di tipo tale da non concretare eccessiva concorrenza alle altre attrazioni del parco, anche ai sensi

di quanto indicato nel successivo art. 11. Nei casi diversi dai precedenti l'anzianità di frequenza viene a cessare.

L'anzianità di frequenza deve essere continuativa. Può essere ammessa l'assenza, preventivamente comunicata al Comune, per un solo anno; l'assenza non potrà ripetersi per il triennio successivo a meno che sia giustificata da seri e validi motivi debitamente documentati.

Soltanto in caso di decesso, di invalidità al lavoro, di raggiunti limiti di età pensionabile o di cessazione dell'attività da parte del titolare, l'anzianità viene riconosciuta al subentrante inteso come suo familiare convivente e cooperante all'esercizio dell'attrazione da almeno tre anni.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11, in caso di cessione dell'attrazione a un terzo non familiare del precedente titolare il subentrante mantiene il diritto alla partecipazione al parco di cui trattasi, ma non acquisisce l'anzianità di frequenza del cedente.

Art. 8 – Rilascio delle concessioni

Il rilascio delle concessioni è effettuato dal Responsabile del competente Settore comunale, sentita la Commissione di cui al successivo art. 17, in relazione alla disponibilità di spazio dei parchi e in base ai seguenti criteri:

- 1) assegnazione costante ai titolari di attrazioni i quali, in base ai requisiti di cui all'art. 7, si differenziano dagli altri richiedenti titolari di analoghe attrazioni;
- 2) rotazione di assegnazione nel caso in cui più richiedenti titolari di analoghe attrazioni posseggano somma equivalente di requisiti;
- 3) assegnazione "una tantum" ad attrazioni costituenti novità quando questa non sia rappresentata da una o più varianti, ma da sostanziali innovazioni; la concessione in tal caso non concreterà il requisito di anzianità di frequenza;
- 4) assegnazione "una tantum" in caso di rinuncia da parte di un assegnatario dovuta a forza maggiore, così come prevista dal quarto comma del presente articolo; la concessione in tal caso non concreterà il requisito di anzianità di frequenza.

Al fine di diversificare le tipologie di attrazioni presenti nei parchi, non si potranno comunque rilasciare concessioni "una tantum" ad attrazioni aventi le stesse caratteristiche di quelle già presenti.

La comunicazione dell'assegnazione della concessione dovrà essere trasmessa agli esercenti interessati almeno 30 giorni prima dell'inizio delle manifestazioni. La stessa dovrà contenere:

- a) la durata del parco (montaggio, esercizio, smontaggio);
- b) l'elenco degli ulteriori documenti, occorrenti per il rilascio della licenza temporanea di polizia amministrativa, che dovranno essere prodotti a corredo delle domande.

L'eventuale rinuncia scritta dovrà pervenire entro e non oltre il decimo giorno precedente l'inizio delle manifestazioni, fatta eccezione per documentate cause di forza maggiore. Il mancato adempimento ai termini di presentazione della rinuncia, porterà all'esclusione da ulteriori concessioni per l'anno successivo.

La concessione dell'area potrà essere revocata in ogni momento, per ragioni di ordine, moralità, sicurezza pubblica, inosservanza delle norme igienico sanitarie.

Art. 9 – Consegna delle autorizzazioni di esercizio

L'autorizzazione all'esercizio è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni, che devono risultare soddisfatte all'atto della consegna delle medesime:

1. versamento della cauzione o stipula di una fideiussione per ogni attrazione autorizzata, secondo il seguente prospetto, quale rimborso spese per danni o tasse dovute dagli esercenti:
 - L. 400.000 (€ 206,58) per le attrazioni definite grandi secondo la classificazione ministeriale
 - L. 250.000 (€ 129,11) per le attrazioni definite medie secondo la classificazione ministeriale, per i banchi gastronomici e per i banchi di torroni
 - L. 100.000 (€ 51,65) per le attrazioni definite piccole secondo la classificazione ministeriale.
2. versamento dei canoni o tributi comunali.

Art. 10 – Obblighi del concessionario

E' fatto obbligo al concessionario:

1. di non smontare anticipatamente le attrazioni, ad eccezione del caso di impossibilità tecnica di funzionamento dell'attrazione non riparabile in loco. In tal caso il richiedente dovrà presentare idonea certificazione rilasciata da un professionista abilitato attestante l'effettiva natura ed entità del danno nonché l'impossibilità di riparazione in loco;
2. di restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stata consegnata;
3. di ripristinare, non appena smontata l'attrezzatura, ogni modifica o alterazione effettuata;
4. di sistemare le carovane di abitazione e i carri attrezzi nel luogo e secondo le disposizioni stabilite dall'Amministrazione;
5. di depositare i rifiuti, opportunamente differenziati e immessi in sacchi di polietilene chiusi, negli appositi contenitori collocati nell'area.

Qualora il concessionario non ottemperi a quanto indicato nei punti 2 e 3 del comma precedente gli verranno addebitate le spese necessarie per i lavori di ripristino, deducendole dalla cauzione versata.

La restituzione della cauzione verrà effettuata al termine del periodo di attività del parco, previa verifica delle aree date in concessione da parte della Commissione di cui al successivo art. 17.

Art. 11 – Organico funzionale dei parchi annuali

Al fine di ottimizzare la composizione dei parchi annuali verranno applicati i seguenti criteri:

grandi attrazioni	non potranno essere presenti attrazioni uguali fra loro
medie attrazioni	non potranno essere presenti più di due attrazioni uguali fra loro
piccole attrazioni	non potranno essere presenti più di due attrazioni uguali fra loro

Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai frequentatori dei parchi annuali alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

I criteri di cui sopra troveranno applicazione nei seguenti casi:

- rinuncia permanente alla partecipazione;

- esclusione permanente dal parco;
- perdita del diritto di partecipazione;
- sostituzione dell'attrazione;
- cessione dell'attrazione a un terzo non familiare del precedente titolare.

Art. 12 – Concessioni a singole attrazioni dedicate al divertimento dei bambini

Potranno essere rilasciate concessioni a esercenti del settore degli spettacoli viaggianti, limitatamente a piccole e medie attrazioni dedicate al divertimento dei bambini in aree specificatamente individuate (art. 4 comma 2 del presente regolamento). Tali concessioni potranno avere durata massima ventennale.

Le istanze devono pervenire al Comune almeno 60 giorni prima del giorno in cui si intende iniziare l'attività, devono indicare il periodo di permanenza e quello di svolgimento dell'attività, e devono essere conformi a quanto indicato nel precedente art. 5 comma 2.

Verranno respinte le domande la cui data di presentazione preceda di oltre 12 mesi la data prevista per l'inizio dell'attività e/o richiedano un periodo all'interno del quale situare discrezionalmente la permanenza sul territorio.

E' indispensabile che il richiedente presenti documentazione fotografica dell'attrazione che intende installare, onde valutare la decorosità e l'estetica della stessa.

All'atto dell'installazione, e successivamente ogni dodici mesi in caso di concessioni di durata superiore all'anno, deve essere prodotta una certificazione comprovante il corretto montaggio e l'idoneità degli impianti elettrici rilasciata da un tecnico abilitato.

In caso di concessioni rilasciate per un periodo superiore a sei mesi, e fatto salvo quanto previsto per l'eventuale procedimento edilizio, dovrà essere stipulata apposita convenzione con il Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune, bozza della quale è allegata al presente regolamento per formarne parte integrante e sostanziale.

Fermi restando gli obblighi del concessionario e le condizioni a cui è subordinata la consegna dell'autorizzazione, l'importo della cauzione o della fideiussione per le concessioni permanenti è fissato in £. 2.000.000 (€1.032,91).

Il titolare di posto fisso non può partecipare con la stessa o con altra attrazione ai parchi cittadini, fatti salvi i diritti preesistenti all'approvazione del presente Regolamento, finché non intervengano modificazioni di titolarità o di attrazione.

Art. 13 – Emissioni sonore

Le emissioni sonore derivate da microfoni, altoparlanti e amplificatori installati all'interno dei parchi di divertimento dovranno essere contenute nei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e limitate esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta indicate nella licenza temporanea di polizia amministrativa.

Art. 14 – Divieto di sub concessione

L'esercente è tenuto a gestire personalmente e ad installare esclusivamente l'attrazione e/o le attrazioni per le quali ha ottenuto la concessione.

Ogni operazione di combinazione, svolta anche sotto forma di sub concessione, che abbia lo scopo di eludere la predetta disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione e la perdita dell'eventuale diritto di anzianità.

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra similare di proprietà di terzi, solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile e, semprechè l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario. La sostituzione va comunque preventivamente autorizzata dal Responsabile del competente Settore Comunale.

Art. 15 – Rappresentanza

In caso di impossibilità a gestire la propria attrazione, il titolare dell'autorizzazione deve dare tempestiva comunicazione al Comune, documentando la causa che gli impedisce di esercitare direttamente l'attività. Dovrà inoltre essere richiesta l'autorizzazione ad essere rappresentato nell'esercizio, segnalandone la durata e indicando le generalità complete del rappresentante.

Il Responsabile del competente Settore Comunale, sentita la Commissione di cui al successivo art. 17, valuta se sussiste la comprovata necessità della rappresentanza.

Il rappresentante, se autorizzato, opera in nome e per conto del titolare.

Il titolare dell'autorizzazione che non invia e/o presenta la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, o fa ricorso al rappresentante senza che ne sussista la necessità, incorrerà nell'immediata revoca della concessione ed nella esclusione da ulteriori concessioni per il futuro.

Art. 16 – Periodo di franchigia

Per un periodo di almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività dei parchi di divertimento organizzati sul territorio comunale, è vietata la concessione di aree pubbliche per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante, fatta eccezione per la concomitanza di eventuali feste di borgate o zone del comune in occasione delle quali vengano installate attrazioni di piccole dimensioni e in numero esiguo.

Per tutti i periodi di apertura dei luna park, non potranno essere concesse autorizzazioni ad esercenti dello spettacolo viaggiante che intendano installare e gestire le loro attrazioni al di fuori del sito di insediamento del parco.

Art. 17 – Commissione Consultiva Comunale

E' istituita la Commissione Consultiva Comunale per l'esame delle problematiche relative alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante.

La Commissione esprime pareri non vincolanti per l'Amministrazione in materia di:

- rilascio delle concessioni relative ai parchi annuali (art. 8);
- ottimale dislocazione delle attrazioni all'interno dei parchi annuali;
- proroga della durata dei parchi (art. 4);
- valutazione della sussistenza della necessità della rappresentanza (art. 15);
- ogni altro aspetto della materia al fine di fornire un contributo operativo al regolare svolgimento delle attività previste.

Inoltre la Commissione verifica le condizioni delle aree in cui si tengono i parchi annuali e gli spettacoli circensi prima del piazzamento delle attrazioni e subito dopo il loro smontaggio, al fine di rilevare eventuali danni causati dai concessionari.

La Commissione è nominata entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento ed è così composta:

- il Sindaco o un suo delegato in qualità di presidente
- il Responsabile del 2° Settore – Finanziario – Tributario – Economico o un suo delegato
- il Responsabile del 4° Settore – Lavori Pubblici o un suo delegato
- il Comandante del Corpo di Polizia Municipale o un suo delegato
- tre rappresentanti designati dalle Associazioni e Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

La Commissione opera secondo i seguenti principi generali:

- le sedute sono valide con la presenza della maggioranza semplice dei membri;
- i pareri sono deliberati a maggioranza semplice dei presenti;
- in caso di parità prevale il voto del presidente.

CAPO III – CIRCHI EQUESTRI

Art. 18 – Concessione delle aree

Le istanze per la concessione di aree per l'installazione di circhi equestri e degli altri spettacoli circensi dovranno pervenire al Comune almeno 60 giorni prima del giorno in cui intendono iniziare l'attività.

Verranno respinte le domande la cui data di presentazione preceda di oltre 12 mesi la data prevista per l'inizio dell'attività e/o richiedano un periodo all'interno del quale situare discrezionalmente la permanenza sul territorio.

Nell'istanza dovrà essere indicato il periodo di permanenza e quello di svolgimento dell'attività, e dovrà essere conforme a quanto indicato nel precedente art. 5 comma 2.

La concessione delle aree, che non potrà avere durata superiore a dieci giorni, va notificata agli interessati almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione.

L'eventuale rinuncia scritta dovrà pervenire entro e non oltre il decimo giorno precedente l'inizio delle manifestazioni, fatta eccezione per documentate cause di forza maggiore. Il mancato adempimento ai termini di presentazione della rinuncia, porterà all'esclusione da ulteriori concessioni fino ad un massimo di un anno.

La concessione dell'area potrà essere revocata in ogni momento, per ragioni di ordine, moralità, sicurezza pubblica, inosservanza delle norme igienico sanitarie.

Art. 19 – Istanze

Il rilascio delle concessioni verrà effettuata seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze al protocollo comunale. In caso di rinuncia o di decadenza della concessione, si procederà ad effettuare una nuova concessione sulla base della graduatoria determinata dall'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Art. 20 – Prescrizioni a cui è subordinata la concessione

La concessione è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni che dovranno essere soddisfatte almeno dieci giorni prima dell'effettiva occupazione:

1. aver versato la cauzione o stipulato fideiussione secondo quanto indicato nel seguente prospetto, quale rimborso spese per danni:
 - £ 10.000.000 (€5.164,57) per i Circhi di prima e seconda categoria e per le esibizioni auto e moto acrobatiche;
 - £ 5.000.000 (€2.582,28) per i Circhi di terza e quarta categoria;
 - £ 1.000.000 (€516,46) per i Circhi di categoria inferiore;
2. aver presentato istanza di visita tecnica della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli per il relativo sopralluogo ed il conseguente rilascio di nulla osta di agibilità;
3. aver rispettato le disposizioni impartite dal competente Ufficio Comunale in merito alla collocazione degli impianti, delle strutture e dei mezzi abitativi sull'area in concessione.

Art. 21 – Periodo di franchigia

Per un periodo di almeno 90 giorni dalla fine dell'attività di un circo equestre o di altri spettacoli circensi è vietata la concessione di aree pubbliche per l'installazione di attrazioni similari.

Art. 22 – Rimando normativo

Per quanto concerne le condizioni per la consegna delle autorizzazioni di esercizio, gli obblighi del concessionario, il divieto di sub concessione, le emissioni sonore e la rappresentanza si fa riferimento a quanto stabilito nel capo II del presente regolamento.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Sanzioni

Salvo quanto specificatamente previsto dagli articoli precedenti, l'inadempienza alle norme indicate nel presente regolamento comporterà la revoca della concessione e, nei casi di particolare gravità, l'esclusione dai parchi di divertimento organizzati sul territorio comunale.

Si rimanda alle vigenti disposizioni di legge per la determinazione dei modi e dei limiti per l'applicazione di eventuali sanzioni di carattere pecuniario.

Art. 24 – Rimando alle normative vigenti

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento dovranno essere osservate le disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 25 – Abrogazioni

Sono abrogate tutte le disposizioni comunali in materia precedentemente in vigore.